



COMUNE DI STRONGOLI

Provincia di CROTONE

Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinario ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)”.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. CARE Francesco Antonio



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 31.07.2019

Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)".

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di luglio, il sottoscritto, **Dott. Francesco Antonio CARÈ**, organo di revisione del Comune di **STRONGOLI**, nominato con delibera consiliare n. 31 del **23.09.2017**, si è riunito alla presenza della responsabile del Servizio Finanziario Rag. Elena LEONE, per esprimere il proprio parere in merito alla "**Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)**".

PREMESSA

il Revisore ha ricevuto attraverso mail, la proposta della Commissione Straordinaria, avente come oggetto "Salvaguardia degli **equilibri generale di bilancio per l'esercizio 2019** ai sensi dell'art. 193 del D.LGS n. 267/2000";

il **bilancio di previsione finanziario 2019** è stato approvato dalla Commissione Straordinaria, con deliberazione n. 14 in data **28.03.2019**;

- il **Documento unico di programmazione (Dup 2019/2021)** è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 il **28.03.2019**;
- successivamente all'approvazione sono state apportate delle variazioni al bilancio;
- l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, testualmente prevede che: *con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;*

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

RICHIAMATI

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.



Esaminata la proposta di deliberazione Commissione Straordinaria ad oggetto: **Salvaguardia degli equilibri e generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)** con la quale:

- si dà dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, senza necessità di variazioni;
- si dà atto che in seguito ad una richiesta **pec del 16.07.2019** da parte del revisore a tutti i responsabili di servizio, in vista del parere degli equilibri di bilancio, di attestare ed asseverare una dichiarazione, dove si evince l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione dei residui, la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
- Dagli atti a corredo dell'operazione emerge quanto segue:
 - il **responsabile del Servizio Tecnico**, assevera con **prot. N. 4221 del 18.07.2019**, che nell'area tecnica non si evincono situazioni debitorie ascrivibili alla tipologia debiti fuori bilancio, in quanto si presenta una criticità da segnalare che è quella della fornitura di

energia elettrica, sia per gli immobili dell'ente che per la pubblica amministrazione, presentando delle spese, non più soggetti alle tariffe ordinarie del libero mercato. In effetti, l'ufficio tecnico attesta, di essersi attivato, intraprendendo un'azione legale nei confronti delle società fornitrici di energia elettrica, al fine di pagare i quantitativi di energia utilizzati alle tariffe ordinarie, e non quelle maggiorate. A tal fine, il responsabile sostiene che il debito ad oggi non risulta cristallizzato e quindi non quantificabile con importi certi, però nel bilancio vi sono presenti residui che coprirebbero l'ordinaria bollettazione dell'energia fornita. In merito a ciò l'ufficio, sostiene che a conclusione della vertenza legale in corso, se dovessero emergere situazioni debitorie, le stesse saranno oggetto di rateizzazione da prevedere negli esercizi finanziari futuri;



la Responsabile dell'ufficio economico-finanziario, assevera in data **18.07.2019**, che non si evincono situazioni debitori ascrivibili alla tipologia dell'art. 194 del TUEL 267/2000. Le uniche criticità sarebbero come debiti di cassa che riguardano:

- il conferimento RSU per gli anni **2013 al 2016** per un importo di **€. 1.589.610,49**, regolarmente iscritto nei residui passivi, la cui rateizzazione è in corso di definizione, con il Commissario ad acta nominato dalla Regione Calabria;
 - il debito di fornitura di acqua potabile, per un ammontare di **€. 1.635.940,66**, è stato rateizzato in **10 rate annuali**, con prima rata di **€. 160.594,06** a partire dall'anno 2019;
- **il Responsabile dell'ufficio legale** assevera in data **25.07.2019**, che si presentano debiti afferenti a sentenze notificate a questo ente, per un presunto importo di **€. 560.069,61**, riconducibili all'art. 194 del TUEL 267/2000 e comunque non tutte in fase di definizione.

- è disposta la copertura del disavanzo tecnico proveniente dal fondo anticipazione liquidità DL 35 del 2013 iscritto nel **rendiconto dell'esercizio 2018**, per l'importo di **€. - 1.259.173,84** attraverso il ripiano trentennale con una rata annuale di **€ 50.393,16**,

VISTA

la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO

il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

- ✓ la verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, come disposto dall'art. 193 del Tuel e dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria; nel risultato di amministrazione risulta accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € **2.078.266,32** calcolato sulla base dei principi contabili e commisurato alle entrate come riportato nella Relazione alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018 e si precisa che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità;
- ✓ la congruità della determinazione del **FCDE** accantonato nel bilancio di previsione pari a € **293.000,91** e conseguentemente, l'adeguatezza del calcolo del **FCDE** da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, non risulta, sulla base dei calcoli, necessario adeguare il **FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2019/2021**.
- ✓ i vincoli di finanza pubblica, relativi al pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015), secondo i quali, l'ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso per il 2018, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito e si precisa che il monitoraggio della gestione al 30 giugno 2019, presenta utile in linea con il saldo obiettivo, come evidenziato nella Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio dell'esercizio 2019 e nella Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

CONCLUSIONI

ESPRIME parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

L'Organo di Revisione
Dott. Francesco Antonio Carè

